



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **618** Reg. Determinazioni

Registrato in data **19/04/2017**

## **AMBIENTE**

Rifiuti

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

### **OGGETTO**

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. PER IL RINNOVO DELL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R3, R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E SPECIALI PERICOLOSI. INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI ISSO VIA CASCINA SECCHI N. 211 AUTORIZZATO CON D.D. N. 1233 DEL 30/04/2007, S.M.I. TITOLARE LA DITTA S.I.L.C SRL CON SEDE LEGALE IN VIA CASCINA SECCHI, 211 ISSO.

**IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri**

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente della Provincia n.320 del 09.12.2016, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con Decreto del Presidente n.264 del 16.11.2016;

**RICHIAMATE:**

- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16/01/2001, successivamente integrata e modificata, che istituisce nuovo elenco dei rifiuti e dispone l'applicazione dello stesso a decorrere dal 01/01/2002;
- la Direttiva 09/04/2002 recante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”;
- la D.G.R. n. 10161 del 06/08/2002 con la quale la Regione Lombardia ha approvato gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;
- la L.R. 12/12/2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004, avente per oggetto “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la nota della Regione Lombardia prot. Q1.2006.0015020EC/MF del 30/06/2006, con cui sono state fornite le prime indicazioni sull'applicazione del D.Lgs 152/06;
- la L. 30/12/2008, n. 210;
- la L. 24/01/2011, n. 1;
- il D.Lgs 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/Ce che modifica la direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”;
- il D.D.G. della Regione Lombardia n. 6907 del 25/07/2011 “Approvazione delle «Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti»”;
- il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- la Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE “Decisione della Commissione che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”;
- la D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”;
- la L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” che agli artt. 8, comma 2 e 30, comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 “la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ...”;

- la D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 avente per oggetto “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex D.P.R. 203/88”;
- la D.G.P. n. 280 del 30/04/2009 di presa d’atto della D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009;
- la D.G.P. n. 534 del 21/09/2009 “Autorizzazione generale per impianti e attività in deroga ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"”;
- la D.G.P. n. 354 del 18/07/2011 “Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/2006. Definizione del calendario per la presentazione delle istanze”;
- la D.G.R. n. IX/3552 del 30/05/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. – modifica e aggiornamento della D.G.R. 1 agosto 2003 – n. 7/13943”;
- la D.G.R. n. 3934 del 06/08/2012 “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”;
- le D.G.R. n. 11667 del 20/12/2002, n. 16103 del 23/01/2004, n. 196 del 22/06/2005, il D.D.S. n. 8213 del 06/08/2009 e s.m.i. e la D.G.R. n. 3780 del 18/07/2012, con le quali la Regione Lombardia ha definito i criteri tecnici di carattere generale per l’esercizio di alcune tipologie di attività che comportano emissioni in atmosfera;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino il relativo territorio, altresì nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

#### RICHIAMATE:

- la D.D. n. 1233 del 30/04/2007 avente oggetto “Rinnovo dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, all’esercizio delle operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l’impianto in Comune di Isso – Via Cascina Secchi n. 211 – e contestuale presa d’atto della variazione della sede legale. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002. Titolare la Ditta S.I.L.C. S.r.l. con Sede legale in Isso – Via Cascina Secchi n. 211.”;
- la polizza fidejussoria n. 55294491 del 17/04/2008 e relativa appendice del 7/05/2008, acquisite agli atti provinciali rispettivamente al prot. n. 47825 del 22/4/2008 e prot. 56205 del 14/5/2008, emesse da Liguria Assicurazioni Spa, accettate con nota provinciale prot. n. 72719/9-11/LA del 23/6/2014;
- la DD n. 2286 del 30/10/2014 avente oggetto “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali. Impianto sito in Comune di ISSO Via Cascina Secchi, 211 già autorizzato con D.D. n. 1233 del 30/4/2007 e s.m.i. Titolare la Ditta S.I.L.C SRL con sede legale in Via Cascina Secchi, 211 ISSO.”;
- l’appendice n. 1 del 18/11/2014 alla Fidejussione n. 55294491 emessa dalla Liguria Assicurazioni Spa accettata con nota provinciale prot. n. 59618/EG 21/7/2015;
- la DD n. 1726 del 19/8/2015 avente per oggetto “Rettifica del paragrafo 13, punto 6 della scheda Tecnica allegata alla D.D. n° 2286 del 30/10/2014. Titolare la Ditta S.I.L.C SRL con sede legale ed insediamento in Comune di ISSO Via Cascina Secchi, 211.”;
- l’appendice n. 2 del 10/9/2015 alla Fidejussione n. 55294491 emessa dalla Liguria Assicurazioni Spa, accettata con nota provinciale prot. n. 78665/EG del 7/10/2015;

VISTA l’istanza datata 21/10/2016 (protocollo provinciale n. 68387 del 24/10/2016), con la quale la ditta S.I.L.C SRL con sede legale in Comune di ISSO Via Cascina Secchi, 211 ha chiesto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni

di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi (impianto già autorizzato con D.D. n. 1233 del 30/04/2007 e s.m.i.);

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dal Servizio Rifiuti dalla quale emerge che:

- le caratteristiche dell'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'**ALLEGATO A - Rifiuti**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le caratteristiche del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni sono riportate nella D.D. n. 33 del 10/01/2011 e s.m.i.;
- l'ammontare totale della fidejussione che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, tenuto conto che la ditta ha dichiarato di avviare al recupero i rifiuti entro 6 mesi dalla presa in carico, è pari a € 46.275,56 (quarantaseimiladuecentosettantacinque/56), ed è relativo a :
  - ✓ messa in riserva (R13) di mc 1.160 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 20.487,93;
  - ✓ messa in riserva (R13) di mc 130 di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 4.592,26;
  - ✓ recupero (R3) di 7.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 21.195,38;

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nel documento sopra richiamato;

DATO ATTO che resta valida l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 33 del 10/01/2011 e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO, considerando che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allineare la data di scadenza della predetta D.D. n. 33 del 10/01/2011 e s.m.i. (03/01/2026) a quella del presente provvedimento (24/04/2027);

DATO ATTO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti per l'istanza presentata;

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), trasmesse dalla Ditta con nota datata 20/03/2017 (in atti provinciali al prot. n. 16695 del 20/03/2016), attestante che a carico dei Soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.

RITENUTO, altresì, che la Provincia abbia facoltà di esercitare le funzioni di diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Provincia di Bergamo, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 05/03/2105, nonché dell'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

## **D E T E R M I N A**

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione alla ditta S.I.L.C SRL con sede legale in Via Cascina Secchi, 211 ISSO, all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Isso – Via Cascina Secchi n. 211 già autorizzato con D.D. n. 1233 del 30/04/2007 e s.m.i., osservate le condizioni e le prescrizioni riportate nell'**ALLEGATO A - Rifiuti**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dal 24/04/2017;
3. di stabilire la scadenza della presente autorizzazione al 24/04/2027 e che l'istanza di rinnovo debba essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

4. di allineare la scadenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 33 del 10/01/2011 e s.m.i. avente scadenza il 03/01/2026, alla scadenza della presente autorizzazione e, pertanto, alla data del 24/4/2027, considerando che la medesima può essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
5. di stabilire che, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria pari ad € 46.275,56 (quarantaseimiladuecentosettantacinque/56), per la cui decorrenza si assume la data del 24.04.2017, dando atto che in difetto, ovvero in caso di difformità rispetto alle disposizioni regionali (D.G.R. n. 19461 del 19/11/2004), sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento. La polizza fidejussoria dovrà, altresì, riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto bancario o la Compagnia di Assicurazione;
6. di stabilire che, contestualmente all'accettazione della fidejussione di cui al punto precedente, verranno svincolate la polizza fidejussoria n. 55294491 del 17/04/2008 emessa dalla Liguria Assicurazioni Spa e relative appendici;
7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate saranno esaminate dalla Provincia che rilascerà, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune ove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
8. di disporre che dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche che non rientrano al punto precedente;
9. di prescrivere che:
  - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dai R.R. 24/03/2006, n. 3 e n.4 in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. a) della L.R. 12/12/2003, n. 26 e s.m.i.;
  - le emissioni dovranno essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e dovranno rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte V, e successive norme applicative. Dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni riportate nella D.D. n. 33 del 10/01/2011 e s.m.i.;
  - le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
  - dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro: D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed art. 64 del D.P.R. n. 303/1956;
  - dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.;
10. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che il soggetto autorizzato ottemperi alle disposizioni impartite con le autorizzazioni rilasciate, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2 del medesimo Decreto, può avvalersi dell'A.R.P.A.;
11. di confermare integralmente, per quanto non in contrasto o modificato dal presente provvedimento, le disposizioni impartite con i precedenti provvedimenti rilasciati (D.D. n. 1233 del 30/04/2007 e s.m.i.);
12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto nel presente provvedimento;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca, ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che il soggetto autorizzato è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente autorizzazione;
14. di prescrivere che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e ogni variazione intervenuta successivamente all'approvazione della presente autorizzazione: della titolarità, del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto, di ogni altro soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero delle condizioni dichiarate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Rifiuti provinciale ed al Comune territorialmente competente per territorio;
15. di far presente che dovrà essere presentata alla Provincia istanza di voltura delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività qualora il soggetto titolare muti ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determini un mutamento societario;
16. di disporre la notifica del presente provvedimento, da conservarsi presso l'impianto, al soggetto interessato;
17. di disporre la trasmissione di copia semplice del presente provvedimento a: Regione Lombardia, al Comune di ISSO, all'A.R.P.A. della Lombardia – Dipartimento Provinciale di Bergamo, al Servizio Emissioni atmosferiche e sonore-AIA, all'A.T.S. della Provincia di Bergamo ed al Consorzio Roggia Vidolasca;
18. di riservarsi la revoca della presente autorizzazione nel caso in cui le verifiche antimafia attivate dovessero dare esito positivo;
19. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1090 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di notifica.

ALLEGATO A - Rifiuti

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dott. Claudio Confalonieri

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate*

**SETTORE AMBIENTE**  
**SERVIZIO RIFIUTI**

Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per il rinnovo dell'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi. Insedimento sito in Comune di Isso – Via Cascina Secchi n. 211 autorizzato con D.D. n. 1233 del 30/04/2007, s.m.i. Titolare la ditta S.I.L.C SRL con sede legale in Via Cascina Secchi, 211 ISSO.

**Scheda Tecnica**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DITTA RICHIEDENTE:</b>           | S.I.L.C SRL   |
| <b>SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO:</b> | Via Cascina Secchi, 211 ISSO                                |
| <b>DATA ISTANZA:</b>                | 21/10/2016 (protocollo provinciale n. 68387 del 24/10/2016) |
| <b>ULTIMA INTEGRAZIONI:</b>         | 17/3/2017 (protocollo n. 16695 del 20/03/2017)              |

**1-PREMESSA**

Con D.D. n. 1233 del 30/04/2007 è stato rilasciato il provvedimento avente oggetto “Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi presso l'impianto in Comune di Isso – Via Cascina Secchi n. 211 – e contestuale presa d'atto della variazione della sede legale. Impianto già autorizzato con D.G.R. n. 8889 del 24/04/2002. Titolare la Ditta S.I.L.C. S.r.l. con Sede legale in Isso – Via Cascina Secchi n. 211.”

Con nota del 25/6/2014 prot. 65594/9.11/EG è stato rilasciato alla Ditta S.I.L.C. S.r.l. il nulla osta per modifiche migliorative consistenti nella modifica del sistema di raccolta delle acque piovane che sono recuperate nel ciclo di trattamento dei rifiuti per il primo lavaggio delle cisterne sporche.

Con D.D. n. 2286 del 30/10/2014 è stato rilasciato il provvedimento avente oggetto “Approvazione del progetto ed autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla realizzazione di varianti sostanziali. Impianto sito in Comune di ISSO Via Cascina Secchi, 211 già autorizzato con D.D. n. 1233 del 30/4/2007 e s.m.i. Titolare la Ditta S.I.L.C SRL con sede legale in Via Cascina Secchi, 211 ISSO.”

**2 INFORMAZIONI DESUNTE DALLA D.D. N. 1233 DEL 30/04/2007 E S.M.I.**

2.1 L'area interessata dall'impianto insiste sui mappali n. 835 – 836 foglio n. 902 nonché su parte del mappale n. 838 del Comune di Isso (BG).

La superficie complessiva dell'impianto è pari a mq 2.107 così ripartiti:

- superficie coperta: capannone industriale di mq 1.113;
- superficie scoperta: piazzale scoperto pavimentato in calcestruzzo ed in masselli drenanti autobloccanti, avente una superficie di mq 994.

2.2 La suddetta area ricade in zona “Zona produttiva di completamento artigianale a superficie lorda di pavimento definita e relativa area di rispetto – D10”.

2.3 I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R13 e R3) sono individuati dai seguenti codici CER:

| CER     | R13 | R3 |
|---------|-----|----|
| 150102  | X   |    |
| 150104  | X   |    |
| 150105  | X   |    |
| 150106  | X   | X  |
| 150110* | X   | X  |
| 191002  | X   |    |
| 191203  | X   |    |
| 191204  | X   |    |
| 200139  | X   |    |
| 200140  | X   |    |

2.4 I quantitativi massimi di rifiuti per l’effettuazione delle operazioni messa in riserva (R13) sono i seguenti:

- ⇒ messa in riserva (R13) di 1160 mc di rifiuti non pericolosi;
- ⇒ messa in riserva (R13) di 130 mc di rifiuti pericolosi.

2.5 Il quantitativo annuo di rifiuti in ingresso è pari a:

- ⇒ rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3], identificati con il codice CER 15 01 06 (cisternette recuperabili e cisternette non recuperabili) = 6.300 t/anno pari a circa 28,63 t/giorno di rifiuti non pericolosi avviati a recupero [R3] considerando 220 giorni lavorativi;
- ⇒ rifiuti non pericolosi sottoposti alla sola operazione di messa in riserva [R13] identificati con i codici CER [15 01 02] [15 01 04] [15 01 05] [15 01 06] [19 10 02] [19 12 03] [19 12 04] [20 01 39] [20 01 40] = 247,5 t/anno;
- ⇒ rifiuti pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3], identificati con il codice CER 15 01 10\* (cisternette recuperabili e cisternette non recuperabili) = 700 t/anno pari a circa 3,18 t/giorno di rifiuti pericolosi avviati a recupero [R3] considerando 220 giorni lavorativi;
- ⇒ rifiuti pericolosi sottoposti alla sola operazione di messa in riserva [R13] identificati con il codice CER 15 01 10\* (imballaggi in plastica, in metallo, imballaggi compositi) = 27,5 t/anno.

2.6 La procedura di accettazione/caratterizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi è riportata al punto 5.1 della parte narrativa della Scheda tecnica allegata D.D. n. 2286 del 30/10/2014.

2.7 La ditta è in possesso dell’autorizzazione del Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore della Provincia di Bergamo rilasciata con D.D. n. 33 del 10/01/2011 e s.m.i., avente scadenza il 3/1/2026.

2.8 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO


Tavola Unica, datata giugno 2014 aggiornamento maggio 2015 “Progetto di ampliamento autorizzazione provinciale (D.D. n. 1233 del 03/04/2007) mediante trattamento [R3] di rifiuti pericolosi” (in atti provinciali al prot. n. 57942 del 14/7/2015).




2.9 Procedura di accettazione: l'accettazione dei rifiuti in ingresso avviene con la seguente procedura:

- contatto con i produttori (verifica e valutazione delle richieste riguardanti i rifiuti che si vorrebbero conferire);
- verifica sulla classificazione dei rifiuti (rifiuti non pericolosi e pericolosi) attribuita da parte dei produttori e sulle quantità degli stessi, al fine del controllo con i quantitativi giornalieri autorizzati;
- acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti contenuti o delle analisi di classificazione degli imballaggi contaminati;
- accettazione (con riserva) dei rifiuti, sulla base della documentazione tecnico/amministrativa acquisita;
- organizzazione del viaggio per il conferimento dei rifiuti (tramite propri mezzi e trasportatori terzi autorizzati);
- verifica della documentazione amministrativa (formulari di identificazione per il trasporto, schede Sistri – Area Movimentazione–per rifiuti classificati pericolosi) una volta pervenuti all'impianto;
- verifica dell'etichettatura degli imballaggi e controllo con le schede di sicurezza delle sostanze originariamente contenute negli stessi, precedentemente acquisite;
- prima sommaria verifica della quantità di residuo contenuto (con riserva di respingere gli imballaggi che presentino quantitativi di residui eccedenti il limite consentito). Questo ulteriore controllo, per ragioni di tipo tecnico e logistico, non può essere effettuato minuziosamente al momento dello scarico dai mezzi di trasporto (in quanto ciò comporterebbe una sosta eccessiva degli stessi presso l'impianto) ma sarà effettuato prima di sottoporre i rifiuti al processo di lavaggio, respingendo quelle cisternette che non saranno ritenute idonee in relazione al contenuto di prodotto residuo;
- assenso al ritiro (accettazione del carico). In relazione a quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi del 16/10/2013 non saranno accettate le cisternette sprovviste di etichettatura e non corredate da un'analisi di classificazione o dalle scheda di sicurezza dei prodotti contenuti;
- messa in riserva [R13] dei rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle rispettive aree dedicate dell'impianto in attesa di essere avviati all'operazione di recupero [R3] mediante lavaggio oppure di essere conferiti a impianti di recupero autorizzati.

La procedura di accettazione nell'impianto dei rifiuti è riportata nel seguente schema a blocchi.



2.10 Attività di recupero. Il seguente diagramma di flusso schematizza il ciclo di recupero dei rifiuti.



### **3 ISTANZA PRESENTATA**

Con istanza datata 21/10/2016 (protocollo provinciale n. 68387 del 24/10/2016), successivamente integrata, la Ditta ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi per l'impianto sito in Comune di Isso – Via Cascina Secchi n. 211 autorizzato con D.D. n. 1233 del 30/04/2007, s.m.i.

#### **3.1 DATI DESUNTI DALL'ISTANZA E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. N. 445/2000) datata 21/10/2016 il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato con i provvedimenti in scadenza.

#### **3.2 DISPONIBILITÀ DELL'IMPIANTO:**

Con dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà datata 21/10/2016, l'amministratrice unica della ditta ha dichiarato di avere la piena disponibilità dell'area sede dell'impianto in quanto proprietaria.

### **4 DESTINAZIONE URBANISTICA, VINCOLI E CRITERI DI LOCALIZZAZIONE**

Il certificato di presenza/assenza vincoli del Comune di Isso del 18/3/2017 prot. 500, (in atti provinciali al prot. n. 17937 del 23/3/2017), attesta che l'area è compresa in fasce di rispetto del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di bonifica consortili.

In merito a tale aspetto, la Ditta ha acquisito dal Consorzio Roggia Vidolasca il nulla osta idraulico ed ha sottoscritto la relativa convenzione in data 1/1/2013 (scadenza convenzione 31/12/2017).

Il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Isso del 18/3/2017 prot. 500 (in atti provinciali al prot. n. 17937 del 23/3/2017) attesta che:

- 1) l'area contraddistinta nel comune censuario di Isso sul foglio catastale n° 9 e di mappa n° 2 alla particella n° 835 è compresa, nel P.R.G. vigente, in gran parte nella zona urbanistica denominata "B/3" -ZONA PRODUTTIVA ESISTENTE E CONFERMATA - ed in piccola parte nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua consortili, mentre nel Piano di Governo del Territorio, approvato, l'area ricade in gran parte nella zona urbanistica denominata "AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE E CONFERMATO", ed in piccola parte nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua consortili.
- 2) l'area contraddistinta nel comune censuario di Isso sul foglio catastale n° 9 e di mappa n° 2 alla particella n° 836 è compresa, nel P.R.G. vigente, nella zona urbanistica denominata "B/3" -ZONA PRODUTTIVA ESISTENTE E CONFERMATA-, mentre nel Piano di Governo del Territorio, approvato, l'area ricade nella zona urbanistica denominata "AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE E CONFERMATO".
- 3) l'area contraddistinta nel comune censuario di Isso sul foglio catastale n° 9 e di mappa n° 2 alla particella n° 836 è compresa, nel P.R.G. vigente, nella zona urbanistica denominata "B/3" -ZONA PRODUTTIVA ESISTENTE E CONFERMATA-, mentre nel Piano di Governo del Territorio, approvato, l'area ricade nella zona urbanistica denominata "AMBITO PRODUTTIVO ESISTENTE E CONFERMATO".

La Ditta ha effettuato la verifica della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri localizzativi escludenti per la specifica tipologia impiantistica di cui alla DGR 1990/2014 e smi integrati con quelli previsti dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Provinciale (PPGR) di cui alla DGR n. 10767/2009 e successiva DCP del 28/5/2012 n. 71 che non sono incompatibili con quelli di cui alla DGR 1990/2014.

Dalle verifiche condotte è emerso che l'impianto non ricade in ambiti con criterio escludente.

## **5 FIDEJUSSIONE**

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 19461 del 19/11/2004, tenuto conto che la ditta ha dichiarato di avviare al recupero i rifiuti entro 6 mesi dalla presa in carico, è pari a € 46.275,56 (quarantaseimiladuecentosettantacinque/56), ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di mc 1.160 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 20.487,93;
- messa in riserva (R13) di mc 130 di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 4.592,26;
- recupero (R3) di 7.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 21.195,38.

## **6 OSSERVAZIONI E PARERE DELL'UFFICIO**

Con nota del 25/6/2014 prot. 65594/9.11/EG è stato rilasciato alla Ditta S.I.L.C. S.r.l. il nulla osta per modifiche migliorative consistenti nella modifica del sistema di raccolta delle acque piovane, che sono recuperate nel ciclo di trattamento dei rifiuti per il primo lavaggio delle cisterne sporche, prescrivendo fra l'altro che:

- ❖ dovranno essere mantenute costantemente pulite le superfici scolanti, riprendendo immediatamente eventuali sversamenti accidentali che dovessero interessare il piazzale;
- ❖ qualora intervengano modifiche circa l'utilizzo del piazzale esterno (che attualmente è destinato esclusivamente allo stoccaggio delle MPS), dovrà esserne data comunicazione agli Enti;
- ❖ dovrà essere effettuata un'analisi annuale delle acque da riutilizzare ricercando i seguenti parametri: Materiali grossolani, PH, COD, SST, BOD<sub>5</sub>.

Con note del 21/1/2015 (in atti provinciali al prot. 6657 del 27/1/2015), del 26/1/2016 (in atti provinciali al prot. n. 5251 del 26/1/2016) e del 17/01/2017 (in atti provinciali al prot. 2583 del 17/01/2017) la Ditta S.I.L.C. Srl ha chiesto di essere esonerata dall'obbligo di effettuare le analisi annuali delle acque, considerato che:

- a. l'analisi presentata in allegato alla richiesta non evidenzia significativi cambiamenti rispetto alle analisi precedentemente prodotte;
- b. l'utilizzo delle stesse non ha comportato alcun problema di tipo tecnico;
- c. in tale fase di lavaggio viene utilizzata sia l'acqua contaminata derivante dal risciacquo delle cisternette che le acque meteoriche.

Con note del 27/2/2015 prot. 16869/9.11/EG, del 14/8/2015 prot. 66198/9.11/EG e del 07/03/2016 prot. 15842/9.11/EG il Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo chiedeva ad ARPA di esprimersi in merito alla richiesta della Ditta S.I.L.C SRL di essere esonerata dall'obbligo di effettuare le analisi annuali delle acque.

In merito, preso atto che nessun parere è pervenuto da parte di ARPA, l'ufficio, valutate le motivazioni della Ditta, ritiene di riformulare la prescrizione in parola come segue: dovrà essere effettuata un'analisi con cadenza biennale delle acque da riutilizzare ricercando i seguenti parametri: Materiali grossolani, PH, COD, SST, BOD<sub>5</sub>

In relazione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con D.D. n. 33 del 10/01/2011 e s.m.i., avente scadenza il 3/1/2026 si ritiene opportuno, considerando che la medesima può essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., allinearne la scadenza a quella della presente autorizzazione e pertanto alla data del 24/4/2027.

Si esprime giudizio tecnico positivo in merito all'istanza di rinnovo presentata dalla ditta S.I.L.C SRL con sede legale ed insediamento in comune di Isso – Via Cascina Secchi n. 211 sulla base della documentazione inviata ed a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

## **7 PRESCRIZIONI**

- I. i tipi di rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva e recupero (R13-R3) sono quelli previsti al punto 2.3;
- II. l'attività di recupero dei rifiuti deve rispettare quanto riportato al punto 2.10;
- III. i quantitativi massimi di rifiuti per l'effettuazione delle operazioni messa in riserva (R13) sono i seguenti:
  - ⇒ messa in riserva (R13) di 1160 mc di rifiuti non pericolosi;
  - ⇒ messa in riserva (R13) di 130 mc di rifiuti pericolosi;
- IV. il quantitativo annuo di rifiuti in ingresso è pari a:
  - ⇒ rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3], identificati con il codice CER 15 01 06 (cisternette recuperabili e cisternette non recuperabili) = 6.300 t/anno pari a circa 28,63 t/giorno di rifiuti non pericolosi avviati a recupero [R3] considerando 220 giorni lavorativi;
  - ⇒ rifiuti non pericolosi sottoposti alla sola operazione di messa in riserva [R13] identificati con i codici CER [15 01 02] [15 01 04] [15 01 05] [19 10 02] [19 12 03] [19 12 04] [20 01 39] [20 01 40] = 247,5 t/anno;
  - ⇒ rifiuti pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R3], identificati con il codice CER 15 01 10\* (cisternette recuperabili e cisternette non recuperabili) = 700 t/anno pari a circa 3,18 t/giorno di rifiuti pericolosi avviati a recupero [R3] considerando 220 giorni lavorativi;
  - ⇒ rifiuti pericolosi sottoposti alla sola operazione di messa in riserva [R13] identificati con il codice CER 15 01 10\* (imballaggi in plastica, in metallo, imballaggi compositi) = 27,5 t/anno;
- V. l'impianto deve essere conforme alla seguente planimetria: Tavola Unica, datata giugno 2014 aggiornamento maggio 2015 "Progetto di ampliamento autorizzazione provinciale (D.D. n. 1233 del 03/04/2007) mediante trattamento [R3] di rifiuti pericolosi" (in atti provinciali al prot. n. 57942 del 14/7/2015);
- VI. dovranno essere mantenute costantemente pulite le superfici pavimentate, riprendendo immediatamente eventuali sversamenti accidentali che dovessero interessare il piazzale;
- VII. in caso di sversamenti accidentali la Ditta dovrà dotarsi di opportuni materiali assorbenti: la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di sversamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi ed i materiali assorbenti utilizzati dovranno essere successivamente smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
- VIII. qualora intervengano modifiche circa l'utilizzo del piazzale esterno, dovrà esserne data comunicazione agli Enti;
- IX. dovrà essere effettuata un'analisi biennale delle acque da riutilizzare ricercando i seguenti parametri: Materiali grossolani, PH, COD, SST, BOD;
- X. dovrà essere garantito l'avvio al recupero dei rifiuti messi in riserva entro 6 (sei) mesi dall'accettazione

- nell'impianto;
- XI. le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate dovranno, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere conformi alle caratteristiche delle forme usualmente commercializzate. I contenitori in plastica usati, puliti e riutilizzabili per il loro uso originario, ottenuti dall'operazione di recupero R3 cui vengono sottoposti i rifiuti di imballaggi in plastica o più materiali (cisternette) di cui ai codici C.E.R. 150106 e 150110\*:
- devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  - il loro utilizzo non dovrà portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
- XII. restano sottoposti al regime dei rifiuti le sostanze e gli oggetti ottenuti dalle attività di recupero che non siano rispondenti a quanto indicato al precedente punto X. Nel caso specifico, restano rifiuti i materiali:
- derivanti da operazioni di recupero classificate come R13;
  - derivanti dalle operazioni di recupero (R3) non rispondenti alle norme/caratteristiche di cui sopra;
  - di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
- XIII. è fatto obbligo per la Ditta di ottemperare alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (O.R.SO.) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. In caso di inosservanza, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 2, lettera 0a) della L.R. 26/2003 e s.m.i.;
- XIV. dovranno essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE*" e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto "*Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)*";
- XV. le operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. regionale 7 gennaio 1998, n. 36;
- XVI. le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  
In particolare, il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività che appartengono alle famiglie 1301XX e 1302XX (pericolosi e non pericolosi) dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 392 del 16/05/1996;
- XVII. deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 190 "Registri di carico e scarico" del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- XVIII. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanza analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa dovrà essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito; in tal caso la

- verifica dovrà essere almeno semestrale;
- XXIX. per i rifiuti per cui sia previsto un codice C.E.R. “voce a specchio” di analogo rifiuto pericoloso, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l’impianto;
- XX. deve essere integralmente applicata la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso riportata al punto 2.9;
- XXI. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia di Bergamo entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- XXII. i rifiuti identificati con i codici C.E.R. 20XXXX, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, potranno essere ritirati qualora provenienti:
- a) da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
  - b) da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
  - c) da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con codici C.E.R. rientranti nelle altre classi; in tal caso, dovrà essere garantita, mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI), la tracciabilità dei relativi flussi;
- XXIII. i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni D1, D2, D3, D4, D10, D11 dell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e/o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 dell’Allegato C alla Parte Quarta del medesimo D.Lgs;
- XXIV. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- XXV. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi dovranno essere effettuate esclusivamente in apposita sezione attrezzata;
- XXVI. dovranno essere rispettate, per quanto non in contrasto e modificato con il presente atto, le disposizioni riportate nella D.D. n. 1233 del 30/4/2013 e s.m.i.;

## **8. PIANI**

### **8.1 PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE**

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.



## 8.2 PIANO DI EMERGENZA

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.